

AVVISO DI RETTIFICA

(AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA)

Oggetto: Legge regionale n.19 del 28 dicembre 2009 “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”

Si comunica che, a seguito di accertamento effettuato dal Consiglio Regionale, risulta che il testo della legge regionale n.19 del 28/12/2009 così come pubblicato sul BURC n.80 del 29/12/2009, presenta difformità rispetto al testo effettivamente approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9/12/2009.

Si riportano, di seguito, il testo del comma 1 dell'art. 9 della LR. 19/2009, come pubblicato sul BURC ed il testo corretto del comma 1 dello stesso articolo, così come espressamente previsto dal regolamento di disciplina del BURC.

Art. 9

Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato

1. L'efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 9, comma 1, è subordinata alla valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato del quale si intende incrementare la volumetria. La valutazione deve essere redatta nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e deve essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio, che ne dà comunicazione al comune.

Articolo 9, comma 1, come corretto e da sostituire rispetto a quello già pubblicato:

Art. 9

Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato

1. L'efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 12, comma 1, è subordinata alla valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato del quale si intende incrementare la volumetria. La valutazione deve essere redatta nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e deve essere presentata al

Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio, che ne dà comunicazione al comune.

Si provveda per la ripubblicazione sul BURC del testo errato del comma 1 dell'art. 9 e del testo corretto del comma 1 dello stesso articolo relativo alla legge regionale suindicata.

Bassolino